Il progetto di riforma del Senato

di Michela Manetti

di prossima pubblicazione in: ***"ASTRID, Studi, note e commenti sulla riforma della seconda parte della Costituzione"***

1.Nelle intenzioni del Governo, la riforma costituzionale consegnata al disegno di legge n. 2544, approvato in prima lettura al Senato, ha tra i suoi obbiettivi principali l'istituzione di un'Assemblea rappresentativa delle autonomie territoriali, a completamento della trasformazione avviata con la revisione del titolo V. Il "Senato federale della Repubblica" verrebbe a svolgere in tal modo una funzione di contrappeso istituzionale alla rafforzata politica del *Premie*r, garantendo l'articolazione delle scelte di indirizzo tra due Assemblee a legittimazione separata e distinta.

Queste intenzioni non trovano tuttavia riscontro nel concreto assetto dell'Assemblea, tanto da far sorgere il dubbio che, al di là del verbale ossequio al federalismo, il progetto sia decisamente influenzato non tanto dalla finalità di bilanciare, quanto di rafforzare le esigenze di stabilità ed efficienza governativa cui si ispira la progettata riforma del circuito fiduciario.

2. Vi sono alcuni elementi inspiegabili nella disciplina del nuovo Senato, come organo destinato alla rappresentanza delle autonomie regionali.

In primo luogo, l'attribuzione di competenze che attengono indiscutibilmente al rispetto del principio di unità, come il potere di determinare i principi fondamentali relativi alla potestà legislativa concorrente, e il potere di proporre al Presidente della Repubblica l'annullamento delle leggi regionali che violino l'interesse nazionale.

Non a torto si è ritenuto inconcepibile che siano le stesse autonomie a dire l'ultima parola sui principi cui dovranno sottostare le leggi regionali[1]. Ma se si considera questa previsione assieme all'altra, eguale e contraria, che attribuisce l'esercizio della legislazione statale esclusiva alla Camera dei deputati, si percepisce un disegno orientato alla divisione del lavoro tra Assemblee in qualche modo omogenee, più che ad una forma di concorso diseguale, basata su legittimazioni e ruoli ben differenziati. Diversamente, non sarebbero evitabili conflitti tra fonti che non possono non avere ispirazione omogenea (e che anzi potrebbero essere adottate *uno actu*, in determinate materie), quali sono appunto le leggi statali previste dal 2° e dal 3° comma dell'art. 117 Cost. [2] .

L'attribuzione del sindacato sulla violazione dell'interesse nazionale da parte delle leggi regionali è non meno criticabile, ove si consideri il Senato espressione delle autonomie regionali[3].

E ciò non perché tale interesse debba essere abbandonato nelle mani della maggioranza : del tutto condivisibile rimane anzi l'elaborazione dottrinale che con formule diverse ha sottolineato la necessità di imputare le scelte in materia ad una sfera politica più alta, più ampia o più stabile dell'indirizzo politico di maggioranza[4]. Tale risultato non potrebbe che scaturire dalla dialettica tra il Senato delle autonomie e la Camera politica nazionale ; alla luce del nuovo rapporto instaurato nel

[1] A. BARBERA, *Pesa il rischio di consociativismo tra Regioni e Senato federale*, in *Il Sole 24 Ore*, 31 agosto 2003. V. però R. TOSI, *Un Senato articolato sul territorio versus una Camera di rappresentanza regionale*, in www.unife.it/forumcostituzionale

[2] Così infatti R. TOSI, *op.cit.*

[3] R. BIN, *Lorenzago : scoutismo o furbismo ?* in www.unife.it/forumcostituzionale.

[4] V. da ultimo F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto*, Genova 2003, 181.

Titolo V fra Stato e Regioni esso dovrebbe peraltro esprimersi non in delibere sanzionatorie *ad hoc*, ma nell'adozione di leggi generali basate sulla tutela dell'unità della Repubblica[5].

Il progetto governativo ripristina invece il sindacato di merito sulle leggi regionali, e ne affida l'inquadramento nel nuovo sistema all'intervento del Presidente della Repubblica, nella veste di garante dell'unità federale della Nazione : ma sul punto non è sincero fino in fondo.

Ammesso e non concesso che la funzione di garanzia presidenziale possa prescindere dai poteri di intervento nelle crisi del sistema politico, ed esaurirsi nell'esercizio di competenze "neutrali" che verrebbero sottratte alla controfirma governativa[6], si deve infatti notare che tra queste ultime non rientra, a termini del d.d.l. n. 2544[7], l'adozione della delibera di annullamento della legge regionale, che il Presidente sarebbe legittimato ad adottare su proposta del Senato.

Un atto soggetto a controfirma, nel nuovo regime "razionalizzato" degli atti presidenziali, equivarrebbe inderogabilmente alla piena assunzione di responsabilità del Governo, ed escluderebbe invero la richiamata funzione di garanzia. Il ruolo del Capo dello Stato, in base al progetto, sembra dunque limitarsi all'esternazione della decisione assunta in via definitiva dal Governo, sulla base della proposta di annullamento che il Senato ha formulato su richiesta dello stesso Governo.

Si tratta in pratica di un meccanismo analogo a quello già previsto dall'art. 126 della Costituzione per lo scioglimento dei Consigli regionali, dove al "parere" della Commissione bicamerale per le questioni regionali si sostituisce la "proposta" del Senato federale, che grazie a questo rafforzamento finisce con l'assorbire il ruolo dialettico spettante invece al Capo dello Stato nella decisione sullo scioglimento.

Ciò si desume anche dal fatto che il Presidente è chiamato a pronunziarsi non su *tutte* le delibere adottate dal Senato in materia di violazione dell'interesse nazionale, ma soltanto su quelle che rintracciano effettivamente tale violazione, e che propongono pertanto l'annullamento della legge regionale : sicché l'autonomo ruolo di garanzia presidenziale consisterebbe (paradossalmente) nel rifiutare di dar corso ai valori unitari che le stesse autonomie hanno ritenuto prevalenti.

Più ragionevole è pensare che il ruolo del Presidente si esaurisca nella presa d'atto dell'accordo intervenuto tra Governo e Senato sulla necessità dell'annullamento, e nell'imputazione di detto accordo all'unitaria volontà della Repubblica[8].

In questo senso, la formula prescelta nel progetto governativo non sembra affatto evocare il fantasma schmittiano del custode della Costituzione, come qualcuno teme[9], ma al contrario ribadisce la primazia del Governo, che fa valere nel procedimento il maggior peso acquisito grazie all'(auspicata) introduzione del Premierato, e che trova il suo interlocutore esclusivamente nel Senato. Ad intenderla altrimenti, tale formula apparirebbe del tutto extravagante rispetto al disegno complessivo del medesimo progetto, che è teso all'esautorazione del Capo dello Stato a favore di un Presidente del Consiglio che vorrebbe considerarsi eletto direttamente dal popolo.

Se c'è una logica nel progetto in esame, questa presuppone allora che lo stesso Senato non agisca in veste di rappresentante delle autonomie, ma come assemblea nazionale, legittimata a considerare tutti gli aspetti del conflitto tra i valori autonomistici e quelli unitari, e a sancire eventualmente la prevalenza di questi ultimi, esattamente come l'intero Parlamento avrebbe potuto fare a norma del vecchio art. 127 Cost.

L'unica (ma non irrilevante) differenza è che il Governo non avrebbe nulla da temere da un'eventuale decisione di rigetto della sua impugnazione, dal momento che al futuro Senato sarebbero interdetti i poteri di censura politica.

[5] La c.d. Bozza Amato coglie al riguardo anche le preziose indicazioni contenute nella sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale.

[6] V. sul punto le osservazioni critiche di S. STAMMATI, in corso di pubblicazione in *Critica del diritto.*

[7] Si v. l'elenco degli atti presidenziali che il nuovo art. 89 della Costituzione escluderebbe dalla proposta e dalla controfirma ministeriale.

[8] Il progetto governativo imputa al Presidente la rappresentanza dell'"unità federale" della Repubblica.

[9] Cfr. R. DE LISO, *Punti di discussione evocati dalle riforme costituzionali all'esame del Consiglio dei Ministri*, in www.unife.it/forumcostituzionale ; N. ZANON, *Relazione* al Convegno *"Ai confini del federalismo. Interesse nazionale ed unità della Repubblica"*, tenutosi a Roma il 28 novembre 2003.

In quest'ultima particolarità, che è effettivamente segno distintivo degli organi chiamati a rappresentare le autonomie territoriali, sta forse una delle ragioni che ha consentito di resuscitare il sindacato di merito sulle leggi regionali

3. Le ricordate competenze del Senato c.d. federale trovano in verità esaustiva giustificazione alla luce del sistema elettorale che dovrebbe presiedere alla sua formazione. Sotto l'etichetta del federalismo si cela invero una Camera politica a tutti gli effetti, che tuttavia in omaggio alla sua proclamata natura federale viene tagliata fuori dal circuito fiduciario.

Il sistema elettorale, come già l'ambito di competenze, risulta in effetti coerente con l'intenzione di creare un'Assemblea nazionale, e non una rappresentanza delle Regioni.

Come è già stato notato[10], l'elezione dei senatori a suffragio universale e diretto su base regionale con sistema proporzionale non garantisce un sicuro collegamento con gli interessi regionali ; né supplisce a tale carenza la limitazione dell'elettorato passivo ai consiglieri regionali, provinciali e comunali (o a coloro che lo sono stati in passato) o agli ex-deputati ed ex-senatori eletti in passato nella Regione.

Anche ammettendo che una legge costituzionale possa derogare al principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive sancito dall'art. 51 Cost. [11], sempre puntigliosamente protetto dalla Corte costituzionale, sarebbe difficile giustificare tale limitazione con il principio di rappresentanza delle autonomie, data la mancanza di una sicura relazione tra le categorie di eleggibili e gli interessi politici delle collettività regionali, che naturalmente debbono essere colti al momento del voto nella loro completezza, pluralità e attualità.

Neanche la coincidenza tra le elezioni del Senato federale e quelle dei Consigli regionali sembra idonea di per sé ad assicurare la legittimazione territoriale dei futuri Senatori, ed anzi è ritenuta possibile causa di subordinazione delle scelte relative alle elezioni locali a quelle compiute in ambito nazionale[12].

Lo stesso progetto governativo riconosce d'altronde che un Senato così concepito non è idoneo a rappresentare le autonomie, laddove ritiene necessario aumentare il numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica : ammettendo in definitiva che quell'Assemblea non incarna gli interessi delle Regioni, se non in senso meramente simbolico.

Da questo punto di vista si giustifica l'attribuzione di competenze che non potrebbero spettare ad una autentica Camera delle regioni, ma che si attagliano ad un'Assemblea politica nazionale. Il Relatore D'Onofrio ha di recente avallato questa interpretazione, sostenendo che il Senato federale sarebbe idoneo a svolgere la valutazione dell'interesse nazionale, perché il sistema elettorale previsto lo rende "interprete dell'interesse generale"[13].

Al di là delle istanze di conservazione del pluralismo partitico e della classe politica senatoriale, al di là delle reminescenze di una divisione del lavoro legislativo tra i due rami del Parlamento, concepita al tempo della Bicamerale, resta da chiarire però quale sia il ruolo sostanziale riservato ad una tale Assemblea, destinata a funzionare secondo logiche di partito - come e più della Camera dei deputati, che sarebbe astretta alla disciplina del Premierato – e però privata della dialettica con il Governo.

L'ambizione sottintesa della maggioranza è che il Senato venga attratto dalla logica irresistibile del maggioritario, e si allinei spontaneamente all'indirizzo della Camera ; o che venga comunque costretto a subirlo.

Nel corso della discussione parlamentare più di una voce si è levata infatti a proporre misure che consentano di "rimettere in riga" un Senato troppo indipendente dalle indicazioni della

[10] C. FUSARO, *Prime valutazioni sul d.d.l. cost. concernente il Senato federale della Repubblica,* in www.unife.it/forumcostituzionale ; R. BIN, *op.cit.,* ; T. FROSINI, *Luci ed ombre del progetto governativo di riforma costituzionale,* in www.federalismi.it.

[11] Ma v. L. CARLASSARE, *Il progetto governativo di riforma : il costituzionalismo più che mai alla prova* ; G. FERRARA, *Per la critica al progetto di riforma della Costituzione del governo Berlusconi,* in www.costituzionalismo.it.

[12] R. TOSI, *op.cit.*

[13] Senato della Repubblica, Commissione Affari Costituzionali, seduta del 23 ottobre 2003.

maggioranza : come la posizione della "questione di governo" su aspetti decisivi della legislazione concorrente, o la sottoposizione a scioglimento (non solo per oggettiva impossibilità di funzionamento, ma anche) per motivi politici, ad esempio per la prolungata inerzia nei confronti della richiesta di annullamento di una legge regionale[14].

Queste misure dovrebbero funzionare a senso unico a favore del Governo, senza ripristinare la sua responsabilità verso il Senato, dando luogo all'evidente anomalia di un'Assemblea politica priva di un autonomo potere di indirizzo.

Nell'ottica della stabilità (ossessivamente ricercata dalle forze politiche) sembra allora preferibile l'alternativa proposta dalle opposizioni, che consiste nel ripristinare la legislazione bicamerale in forma paritaria, salvo lasciare l'ultima parola alla Camera politica sulle leggi direttamente attinenti all'indirizzo di maggioranza [15]. In tal modo il Senato vedrebbe negate le sue piene virtualità politiche, presentandosi come Assemblea gemella della Camera, ma posta sotto la tutela di quest'ultima.

4. La proposta or ora ricordata, che riserva al futuro Senato un ruolo politico secondario in nome dell'unità dell' indirizzo centrale, si basa peraltro sull'esplicito presupposto che tale organo non sia destinato a rappresentare le autonomie.

In effetti, l'opposizione condivide la scelta di eleggere la seconda Camera a suffragio universale diretto, con sistema proporzionale, ma a differenza della maggioranza non giustifica artificiosamente tale scelta con la natura federale della nuova Assemblea[16].

Lo scopo dichiaratamente perseguito è la creazione di un organo "di garanzia istituzionale", che funga da contropotere al dominio della maggioranza : non in quanto espressione delle autonomie territoriali, ma delle istanze politiche sconfitte nella prima Camera.

La possibilità di integrare il futuro Senato con i Presidenti delle Regioni o con i Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione è invero prevista come un *quid pluris* che si aggiunge alla legittimazione politica generale, senza però arrivare ad alterarla (come testimonia il fatto che - in termini identici al progetto governativo - viene ammessa la necessità di aumentare la rappresentanza delle autonomie nel collegio elettorale del Presidente della Repubblica[17]).

Il Senato diventa così il rifugio di tutti i poteri di controllo parlamentare inibiti alla Camera dei deputati dal dominio del maggioritario : come i pareri sulle nomine di competenza governativa e sugli atti normativi dell'Esecutivo, la nomina dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e delle Autorità indipendenti, la istituzione di Commissioni d'inchiesta dotate *ex* art. 82 Cost. dei poteri spettanti all'Autorità giudiziaria.

La "garanzia", o meglio la sottrazione di alcune scelte politiche alla logica maggioritaria, è richiesta per attenuare la divisione, e la tendenziale contrapposizione, tra due blocchi politici di forza sostanzialmente equivalente, che possono essere tentati di abusare della vittoria elettorale[18]. D'altro canto, i poteri attribuiti in esclusiva al futuro Senato corrispondono a prerogative di cui il Parlamento è già dotato, ma che nel clima del maggioritario hanno perso progressivamente di efficacia, o hanno addirittura cambiato di segno.

Tipico esempio è la nomina dei membri delle autorità indipendenti (ma anche del Consiglio di amministrazione della R.A.I., che a rigore non rientra nella categoria) da parte dei Presidenti delle Assemblee. I sistemi di nomina alternativi finora sperimentati non sono andati esenti da critiche,

[14] Cfr. gli interventi dei Sen. Pastore (nelle sedute del 4 e 27 novembre e del 3 dicembre), Vizzini e D'Onofrio (nella seduta del 18 novembre). Nei nuovi artt. 88 e 89 Cost. lo scioglimento del Senato federale sarebbe disposto dal Presidente della Repubblica, senza proposta né controfirma, nel solo caso di "prolungata impossibilità di funzionamento".

[15] Cfr. la già citata "Bozza Amato". Ma v. anche l'intervento del Sen Vizzini (nella seduta del 18 novembre 2003), spinto dalla preoccupazione che il Senato possa promuovere una "legislazione di opposizione".

[16] Anche se nel d.d.l. cost. n. 2320, a firma Mancino, Vitali e altri, si usa la denominazione di "Senato federale della Repubblica", identica a quella proposta dal Governo.

[17] V. il d.d.l. costituzionale n. 2507, a firma Villone e Bassanini, oltre alla già citata "Bozza Amato".

[18] In questo senso E. CHELI, *Intervento* al Convegno "*Il Parlamento : 1993 – 2003 "*, in corso di pubblicazione per i tipi del Senato della Repubblica.

specie là dove preludono ad una spartizione tra maggioranza ed opposizione, che non appare preferibile alla già nota lottizzazione [19].

La proposta del Governo, che attribuisce ad un atto esclusivo del Presidente della Repubblica la nomina dei Presidenti delle autorità indipendenti[20], sembra risentire almeno in parte di tali critiche, ma si espone al rischio (opposto) di coinvolgere un organo *super partes* nello svolgimento di scelte che debbono rimanere politiche, pur caratterizzandosi in senso "ultramaggioritario" (anche perché implicano un rapporto qualificante dell'Autorità con gli organi rappresentativi)[21].

Se così è, rimane il problema di stabilire se la nomina da parte di un Senato eletto con la proporzionale sfugga di per sé al rischio della lottizzazione, e nel medesimo tempo garantisca che le scelte non vengano pilotate dalla maggioranza ; in pratica, se essa non debba essere assoggettata ad un *quorum* speciale, come già avviene in base alle leggi vigenti per alcune Autorità[22].

In generale, ci si deve chiedere se in assenza di apposite modalità procedurali il futuro Senato non rischi di oscillare imprevedibilmente tra l'anarchico pluripartitismo *d'antan* e la disciplina coatta del maggioritario. Da questo punto di vista si comprende come le opposizioni preferiscano sacrificare alcune delle sue virtualità oppositive, e subordinare l'esercizio di determinate competenze legislative all'intervento della Camera politica.

In relazione alle altre competenze, come quelle appena ricordate, da attribuire al Senato in solitudine, rimane dubbio se esse – pur recuperando vantaggiosamente la funzione della rappresentanza e del dibattito pubblico parlamentare – assicurino un peso effettivo alla seconda Camera.

E ciò non solo perché i suddetti poteri di controllo sarebbero orbati dell'esito naturale della sfiducia al Governo[23], ma perché si tratterebbe di un'Assemblea necessariamente ispirata alla logica della frammentazione partitica. E' difficile pensare che in essa non si riverserebbero tutte le conflittualità che le singole formazioni reprimono quando si trovano all'interno della prima Camera; o che – nei momenti di più acuto scontro politico - non si riprodurrebbero gli schieramenti colà istituzionalizzati.

Di talché il Senato sarebbe condannato o all'impotenza, o al pedissequo rispecchiamento degli equilibri politici formatisi nella Camera.

Un Senato del genere rischia invero di essere troppo debole per rappresentare un efficace contrappeso alla rafforzata posizione del Premier (sia pure nella versione più modesta che l'opposizione sembra disposta ad accettare), e in ultima analisi non compensa di molto le limitazioni che essa impone alla dialettica parlamentare nella prima Camera.

Senza dubbio migliori appaiono altri correttivi, che pure sono stati proposti. Essi si rivolgono all'interno delle Assemblee, tramite l'innalzamento del *quorum* richiesto per l'elezione alle cariche che si vogliono *super partes* (Presidente della Repubblica, Presidenti di Assemblea) e per l'approvazione delle discipline che debbono essere condivise (regolamenti parlamentari e leggi costituzionali) ; e all'esterno di esse, tramite la sindacabilità degli atti parlamentari che influiscono sullo *status* dei suoi membri, e il potere dell'opposizione di impugnare le leggi e gli atti aventi forza di legge che violano le disposizioni costituzionali degli artt. 72, 76 e 77 Cost.[24].

Al riguardo sembra di cogliere peraltro qualche incertezza, dovuta in ultima analisi alla preoccupazione di non inficiare oltre misura l'implementazione del principio maggioritario, che il centrosinistra ha nel suo complesso sposato o accettato.

[19] Si tratta delle nomine dei membri del Garante per la protezione dei dati personali, e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ad esclusione del solo Presidente).

[20] V. la già citata proposta di riforma dell'art. 89 Cost., in ordine agli atti sottratti a proposta e controfirma.

[21] Per lo svolgimento di questi postulati relativi alle autorità indipendenti sia consentito rinviare a M. MANETTI, *Poteri neutrali e Costituzione*, Milano 1994, e *Autorità indipendenti/Diritto costituzionale*, in *Enc. Giur*. 1997.

[22] In particolare, per la nomina dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, e del solo Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

[23] Cfr. A. BARBERA, *Intervento* al Convegno *"Il Parlamento 1993 – 2003"*, cit.

[24] Cfr. in particolare il d.d.l. cost. n. 1933, a firma Bassanini, Mancino e altri.

Alla luce di queste considerazioni, il Senato progettato dalle opposizioni non dà la certezza di poter svolgere un ruolo paragonabile a quello del Senato statunitense, cui espressamente si ispira, e fa forse rimpiangere l'occasione perduta di una vera e propria Camera delle autonomie.

5. Più funzionale appare il nuovo Senato al disegno di Premierato proposto dalla maggioranza, che coglie con esso almeno tre importanti obbiettivi.

In primo luogo, l'esclusione della seconda Camera dal circuito fiduciario elimina il rischio che risultati elettorali contrastanti minino l'efficienza dell'Esecutivo ; in secondo luogo, l'assenza di una chiara legittimazione alternativa – in particolare di una legittimazione autonomistica – e la frammentazione partitica impediscono alla seconda Camera di bilanciare sia pure informalmente l'indirizzo politico di maggioranza e le sue pulsioni centralistiche ; in terzo luogo, l'elezione da parte del Senato di sei membri della Corte costituzionale ne rafforza la componente politico-partitica[25], predisponendola ad una più attenta considerazione delle esigenze che questa esprime (risultato ben più contestabile di quello, pur aspramente criticato, che consisterebbe nell'attribuzione alla Corte di un ruolo arbitrale tra Stato e Regioni, grazie all'elezione di giudici *veramente* rappresentativi di queste ultime).

Come abbiamo già ricordato, la maggioranza confida del resto di poter esorcizzare le virtualità centrifughe insite nei compiti riservati al solo Senato[26] ; anche se da ultimo queste hanno subito una brusca accelerazione, in virtù dell'emendamento che ha introdotto nel procedimento legislativo il parere delle "Assemblee di coordinamento", costituite dalle Regioni sulla base delle loro affinità elettive ed operanti al di fuori di qualsiasi legame organico con il Parlamento[27].

Per il momento, si può dire comunque che di fronte alla pubblica opinione il progetto governativo coglie con il Senato c.d. federale un importante risultato simbolico, e un altrettanto importante risultato politico (opposto al primo) : la creazione di una seconda Camera formalmente destinata a realizzare il principio federale, ma sostanzialmente espressiva della politica partitica : una politica inoffensiva per il Governo, ma sufficientemente insidiosa per le garanzie costituzionali, non solo delle autonomie, ma dei diritti di tutti i cittadini.

Questi ultimi sono invero affidati dalla Costituzione alla legge, e richiedono che il procedimento parlamentare rimanga il luogo delle mediazioni politiche fondamentali, ciò che oggi in particolare significa ricollocare all'interno delle Assemblee la funzione di dialogo e di concertazione con le autonomie territoriali [28]. Inutile dire che questa prospettiva appare oggi inesorabilmente schiacciata dalla debordante richiesta di efficienza avanzata dal sistema politico.

[25] R. BIN, *op. cit.* ; A. RUGGERI – C. SALAZAR, L*ineamenti di diritto regionale, Appendice di aggiornamento*, Milano 2003, 5.

[26] V. *supra* la nota 14.

[27] L'emendamento, approvato il 14 gennaio 2004 dalla I Commissione del Senato, e poi eliminato, recitava : " Le Regioni interessate istituiscono, quali organi comuni ai sensi dell'art.117, ottavo comma, le Assemblee di coordinamento delle autonomie. Ciascuna Assemblea è composta per ciascuna Regione da un numero di componenti proporzionale al numero degli abitanti della Regione medesima. I rappresentanti di ciascuna Regione sono designati per metà dalla Regione e per metà dal Consiglio delle autonomie locali. Le Assemblee di coordinamento delle autonomie esprimono il proprio parere al Senato federale della Repubblica sui disegni di legge di cui all'art.70, secondo comma" (ossia sull'esercizio della potestà legislativa concorrente).

[28] Cfr. B. CARAVITA, *Per un federalismo equilibrato e solidale*, in *Rass.parl.* 2003, 275 ; P. CARETTI, *Editoriale*, in *Le Regioni* 2003, 355.